

(N. 2491)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(DE GASPERI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 febbraio 1934, n. 370 disciplina il riposo domenicale e settimanale del personale che presta il suo lavoro alle dipendenze altrui, riposo che deve avere la durata di 24 ore consecutive per ogni settimana e deve attuarsi la domenica, salvo le eccezioni stabilite in modo esplicito e tassativo dalla legge medesima.

Dalla fine dell'ultima guerra si è potuto constatare che le violazioni alle varie disposizioni della legge suddetta assumono proporzioni sempre maggiori e che i datori di lavoro ina-

dempienti dimostrano una aperta indifferenza per le ammende comminate, il cui ammontare risulta in pratica assai tenue nonostante la maggiorazione disposta con il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Questa situazione di fatto, oltre a frustrare l'esigenza del completo rispetto del disposto legislativo, provoca logicamente proteste, sia da parte dei datori di lavoro che osservano la legge, sia da parte dei lavoratori direttamente interessati, i quali ultimi presentano sovente specifiche denunce ai Circoli dell'Ispettorato del lavoro.

Ciò premesso, allo scopo di assicurare la completa e generale osservanza della legge sul riposo domenicale e settimanale, è stato predisposto il presente disegno di legge, concernente la sostituzione dell'articolo 27 e del primo comma dell'articolo 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, articoli che determinano appunto le sanzioni da applicarsi a carico dei contravventori alle disposizioni dettate nei vari articoli della legge stessa.

Per far sì che le ammende abbiano una reale efficacia, si è proceduto all'aumento di esse portandole ad un limite minimo e massimo, rispettivamente, di lire 200 e di lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce, con limite complessivo non inferiore a lire 800, nè superiore a lire 100.000.

Per quanto concerne, poi, le contravvenzioni all'articolo 4, il quale disciplina il riposo delle donne e dei fanciulli, si è ritenuto opportuno elevare l'ammontare dell'ammenda ad un massimo di lire 3.000 per ciascuna delle persone occupate stabilendo la somma complessiva in una misura non superiore a lire 300.000.

La maggior misura delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni al disposto di quest'ultimo articolo trova la sua ragione in ovvi motivi di ordine sociale ed umano, per cui la protezione del lavoro delle donne e dei

fanciulli deve necessariamente essere attuata mediante una più efficace tutela giuridica.

Infine, le ammende per le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, che disciplinano il riposo per il settore delle aziende giornalistiche e di diffusione di notizie in genere, vengono elevate, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, ad un minimo e ad un massimo di lire 80.000 e di lire 400.000 rispettivamente.

Veramente, per le aziende in questione, si rende indispensabile, oltre al semplice aumento delle pene pecuniarie, anche, e soprattutto, un aggiornamento delle norme sul riposo domenicale e settimanale, dato che l'attuale disciplina giuridica della materia nel delicato ed importante settore non appare rispondente alle particolari esigenze della stampa, tanto che in pratica numerosi si verificano gli inconvenienti, i quali generano a loro volta incertezze, proteste e malcontenti.

Purtuttavia, in attesa della formulazione di un apposito schema di provvedimento legislativo per il riordinamento della materia nel settore della stampa, che è allo studio presso le Amministrazioni interessate, sembra opportuno ed urgente il proposto aumento delle sanzioni pecuniarie, essendo, come più sopra cennato, l'inosservanza delle vigenti disposizioni molto estesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

« L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 nè inferiore a lire 800.

« Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 3.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000 ».